REGOLAMENTO (CEE) N. 2868/87 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 1987

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, la produzione stimata e la riduzione dell'importo dell'integrazione per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia modificato dal regolamento (CEE) n. 1921/87 [2] in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 2329/85 della Commissione, del 12 agosto 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2867/87 [4], ha precisato gli elementi da fissare in applicazione del sistema dei quantitativi massimi garantiti ; che è opportuno, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, fissare la produzione stimata di soia in funzione dei dati disponibili, nonché della riduzione dell'importo dell'integrazione che ne risulta ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1987/1988, la produzione stimata dei semi di soia di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2329/85, è fissata a 1 385 000 t.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1987/1988, la riduzione applicata all'importo dell'integrazione per i semi di soia di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 2329/85 è fissata a 4,271 ECU/100 kg per la Spagna e 5,585 ECU/100 kg per gli altri Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.
(2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 19.
(3) GU n. L 218 del 15. 8. 1985, pag. 16.